



COMUNE DI GENOVA

Protocollo Informatico

Genova, 19/10/2023

Al Direttore Area Infrastrutture Opere Pubbliche
Al Direttore Area Gestione del Territorio
Al Direttore Area Corpo Polizia Locale
Al Direttore Area Technology office (Sistemi informativi)
Al Direttore Area Chief Financial Officer (Servizi Finanziari)
Al Direttore Area Servizi Civici
Al Direttore Strade
Al Direttore Regolazione
Al Direttore Mobilità
Al Direttore Urbanistica
Al Direttore Manutenzione e Verde Pubblico
Al Direttore Demanio e Patrimonio
Al Direttore Edilizia Privata
Al Direttore Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate

L O R O S E D I

Oggetto: Proprietà pubblica e privata delle strade comunali e classificazione amministrativa delle stesse.

Demanio stradale

Le strade, se sono di proprietà comunale, rientrano tra i beni del demanio stradale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 822 secondo comma c.c. (*fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate*) e 824 primo comma c.c. (*I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico*).

Affinché una strada possa essere considerata appartenente al demanio comunale sono necessarie due condizioni:

- L'uso pubblico da parte della collettività

1



COMUNE DI GENOVA

- La proprietà comunale

Quando c'è l'uso pubblico ma la strada non risulta di proprietà comunale, ricorrono altre fattispecie tra cui:

- Strade vicinali, o interpoderali, definite dal n. 52 dell'articolo 3 del codice della strada (dlgs n. 285/1992) come **strade private fuori dai centri abitati ad uso pubblico**;
- Strade private in centro urbano gravate da servitù di uso pubblico

Uso pubblico

L'uso pubblico di una strada privata può derivare da una servitù di pubblico passaggio, costituita per atto pubblico e trascritta nei registri immobiliari, o da fatti costitutivi di diritti reali come la *dicatio ad patriam*, o l'usucapione. Questi fatti costitutivi vanno provati in giudizio e danno luogo ad una sentenza dichiarativa dell'esistenza del diritto reale o della proprietà che viene trascritta nei registri immobiliari.

Il T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 13/06/2019, n.1346, ritenendo illegittima la classificazione di una strada privata come ad uso pubblico in uno strumento urbanistico generale, ha indicato i seguenti presupposti dell'uso pubblico:

"a) uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione "uti singuli", finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;

b) oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù;

c) protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione."

Efficacia *erga omnes* della trascrizione nei registri immobiliari. Carattere presuntivo del catasto

La trascrizione nei registri immobiliari è prevista dal codice civile come forma di pubblicità necessaria per l'efficacia *erga omnes* dei fatti, atti, contratti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto di proprietà o degli altri diritti reali. (art 2643 codice civile).

Va anche precisato che, a differenza delle trascrizioni in conservatoria immobiliare, oggi disponibili ai comuni attraverso il software Sister, la registrazione al catasto non fa prova della proprietà ma solo del possesso, e pertanto non è un elemento sufficiente, ma può essere utilizzato in giudizio come elemento presuntivo della proprietà assieme ad altri elementi. Si veda T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 03/12/2018, n.2725: <<Al fine del mutamento di classificazione di una strada da comunale a privata non rileva l'apposizione sulla mappa catastale di un simbolo, nella specie una "graffatura" che dovrebbe esprimere una relazione di accessorietà



COMUNE DI GENOVA

tra un'area consistente in un piccolo cortile, identificata come "strada" e un'abitazione privata: i dati catastali, infatti, hanno un valore meramente indiziario.>>

La sdemanializzazione

L'articolo 829 del codice civile prevede: Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

Il cosiddetto provvedimento di sdemanializzazione di un bene immobile ai sensi del comma 2 dell'articolo 829 cc ha quindi efficacia dichiarativa e non costitutiva. L'efficacia dichiarativa deriva dal fatto che è possibile la cosiddetta sdemanializzazione tacita, secondo una giurisprudenza risalente, che si fonda sulla volontà della pubblica amministrazione di sottrarre il bene alla sua pubblica funzione in modo definitivo e non occasionale. In presenza di fatti indicativi di tale volontà, l'assenza dell'atto dichiarativo di sdemanializzazione da parte della pubblica amministrazione, può essere ovviato da una pronuncia del giudice che appunto, accerti l'avvenuta sdemanializzazione tacita.

Dal punto di vista organizzativo, è però opportuno che la pubblica amministrazione abbia contezza dei suoi beni pubblici e della loro destinazione o meno a pubblica funzione, evitando così i contenziosi attinenti a presunte sdemanializzazioni tacite.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – art 58 dl n. 112/2008 e s.m.i.

Rispetto alla giurisprudenza formatasi negli anni, che richiede un provvedimento dichiarativo della sdemanializzazione, oggi esiste un nuovo strumento giuridico idoneo a determinare il passaggio dei beni dal demanio al patrimonio disponibile.

L'articolo 58 del decreto legge n. 112/1998 e successive modifiche ed integrazioni infatti prevede che ciascuna amministrazione operi annualmente una ricognizione dei propri beni immobili redigendo apposito elenco da cui risultino:

- i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Gli effetti dell'inclusione in tale elenco, che costituisce il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e che viene allegato al bilancio di previsione ed integrato nel Documento Unico di Programmazione, determina i seguenti effetti:



COMUNE DI GENOVA

- i beni ivi inseriti vengono classificati come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. A tale fine il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva.
- La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili e avvia un procedimento di variante urbanistica semplificato secondo le leggi regionali vigenti.
- Gli elenchi degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
- Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Come si vede, dal combinato disposto degli articoli 829 codice civile e 58 del decreto legge n. 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'effetto di sdemanializzazione deriva dall'inserimento del bene che, già demaniale, ha cessato la sua pubblica funzione e pertanto viene inserito tra il patrimonio disponibile, ad ogni effetto di legge.

Le caratteristiche costruttive delle strade, classificazione prevista dal comma 5 articolo 13 codice della strada e il catasto strade

L'articolo 13 del codice della strada prevede l'emanazione di norme contenenti le caratteristiche costruttive della strada da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e i seguenti obblighi per gli enti proprietari delle strade:

- 1) di classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle suddette norme
- 2) di **declassificare** le strade di loro competenza, quando le stesse **non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali** di cui all'articolo 2, comma 2 codice della strada
- 3) istituire e tenere aggiornati la **cartografia**, il **catasto** delle strade e le loro pertinenze (secondo le modalità stabilite con apposito decreto Ministeriale n.3484 del 01/06/2001). Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

La classificazione amministrativa art. 2 Codice della strada



COMUNE DI GENOVA

La classificazione delle strade di cui all'articolo 2 del codice della strada, riguarda non il regime giuridico proprietario ma le caratteristiche tecniche e funzionali delle stesse, e prevede le seguenti tipologie di strade:

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento
- E - Strade urbane di quartiere;
- E-bis - Strade urbane ciclabili;
- F - Strade locali;
- F-bis. Itinerari ciclopedonali.

Le strade urbane di scorrimento, di quartiere, e le strade locali, sono classificate sempre comunali ai fini del codice della strada, nei comuni con più di 10.000 abitanti. A loro volta le strade extraurbane ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 2 del codice della strada si distinguono in: Statali, Regionali, Provinciali e Comunali, e le comunali sono quelle che *congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.*

Rispetto al regime demaniale delle strade, la classificazione prevista dall'articolo 2 del codice della strada non ha finalità di prova della proprietà pubblica o privata, ma è funzionale al riparto di competenze sulla circolazione e sulla manutenzione, come disciplinata dal medesimo articolo. In particolare il comma 5 del richiamato articolo 2 dispone: *"5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune."*

Sulla funzione della classificazione delle strade e sulla sua inidoneità a incidere sul regime delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, si veda Consiglio di Stato sez. V, 13/07/2017, n.3449 (Conferma T.A.R Lazio, Roma, Sez. II-ter, 25 marzo 2015 n. 4600).

"La classificazione delle strade operata dal Codice della strada rileva unicamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del medesimo codice, e non anche per ciò che riguarda la disciplina comunale che regola i provvedimenti di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico."

Che la classificazione amministrativa delle strade non sia elemento sufficiente a individuare la proprietà pubblica o privata di una strada, deriva dalla giurisprudenza consolidata tra cui: "T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 24/09/2020, n.4001 L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico



COMUNE DI GENOVA

riveste **funzione puramente dichiarativa** della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù. ” e inoltre T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 18/06/2013, n.215, secondo cui “L'errata elaborazione di un tracciato stradale in sede di variante ad un p.r.g. non è idonea a mutare la classificazione di una strada comunale, così come risultante dalla documentazione catastale. La variazione della natura giuridica di una strada comunale necessita, infatti, di una apposita delibera consiliare.”; T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 13/05/2011, n.410 “Le delibere di classificazione, adottate dal consiglio comunale ai sensi degli artt. 7 e 8, l. 12 febbraio 1958 n. 126 — ora dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 — producono un effetto costitutivo limitato all'assegnazione della strada alla rispettiva classe, **ma non costituiscono titolo idoneo ad attribuire carattere demaniale alla strada;** parimenti, l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste una funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso.”

A titolo di memoria storica, la precedente disciplina sulla classificazione delle strade, contenuta nel decreto legislativo n. 126/1958, è stata abrogata dal codice della strada.

Competenza della Giunta sulla classificazione

Con specifico riferimento alle competenze degli organi di governo del comune, il Tar Liguria ha ritenuto sussistente la competenza della Giunta e non quella del Consiglio, se il provvedimento di classificazione o declassificazione riguarda **una singola strada**: T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 10/05/2013, n.774

“Il provvedimento che interviene sulla classificazione di una strada cioè di un singolo e ben determinato tratto della viabilità comunale, non rientra nell'elenco degli atti di competenza consiliare e pertanto è di atto riservato alla competenza generale residuale della giunta comunale.”

Procedimento di classificazione amministrativa delle strade

Veniamo al procedimento di classificazione delle strade. Il riferimento normativo è oggi contenuto negli articoli 2 del codice della strada, d.lgs n. 285/1992 e 3 del relativo regolamento di esecuzione, dpr n. 495/1992, nonché dalla legge regionale della Liguria 22 gennaio 1999, n. 3, articolo 12. Quest'ultima norma al comma 3 ha trasferito ai comuni “a) le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale.” Originariamente tali funzioni erano demandate al Ministero dei lavori pubblici per le strade statali, e alle Regioni per le restanti strade.

Il procedimento per la classificazione e declassificazione delle strade non statali è previsto dal comma 4 dell'articolo 3 nel combinato disposto con il comma 6 del dpr 495/1992 e con l'articolo 12 della legge regionale Liguria n. 3/1999, e la sua efficacia è disposta dal successivo comma 7 del dpr n. 495/1992 come segue:



COMUNE DI GENOVA

- Emanazione del provvedimento di classificazione da parte dell'organo competente del Comune;
- Trasmissione del provvedimento entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero;
- Eventuali osservazioni da parte dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale presso il Ministero, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
- Aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice della strada a cura dell'Ispettorato di cui sopra;
- Efficacia del provvedimento dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino regionale.

Acquisizione di terreni al demanio stradale con procedura amministrativa

In conseguenza di mancati perfezionamenti di procedure espropriative o convenzioni urbanistiche che prevedevano la costruzione di strade come opere di urbanizzazione, il legislatore ha previsto un meccanismo amministrativo che supera i passaggi dell'atto pubblico rogato da un notaio. La legge n. 448/1998 all'articolo 31 comma 28 ha infatti disposto:

"21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito."

Pertanto è possibile predisporre un atto deliberativo del Consiglio Comunale che acquisisca al demanio stradale porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da venti anni, e per la successiva trascrizione, non c'è bisogno di fare un contratto ma è sufficiente registrare e trascrivere l'atto deliberativo. Si tratta di un'acquisizione a titolo gratuito che prevede il consenso dei proprietari.

Strade vicinali fuori dal centro abitato

Ai fini della classificazione delle strade prevista dal codice della strada, poiché le strade private di uso pubblico (vicinali o interpoderali) sono definite dal n. 52 dell'articolo 3 del dlgs n. 285/1992, come strade esistenti fuori dal centro abitato, diventa determinante la delimitazione del centro abitato che l'articolo 4 del codice della strada demanda alla Giunta Comunale: *1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.*



COMUNE DI GENOVA

La manutenzione delle strade comunali, private, vicinali e interpoderali

Veniamo ora al tema della manutenzione, strettamente collegato alla proprietà. La manutenzione spetta al proprietario della strada, dunque per le strade comunali aventi le caratteristiche di demanialità, spetta al Comune, mentre per le strade di proprietà privata spetta al privato proprietario. Tra le strade comunali e quelle private esistono le strade private soggette a pubblico transito, che possono essere o vicinali o interpoderali.

Su queste due ultime categorie di strade, risulta ancora applicabile il decreto luogotenenziale n. 1446/1918, che all'articolo 3 prevede una compartecipazione del Comune alla manutenzione delle strade vicinali, in una misura variabile tra 1/5 e la metà della spesa, in relazione all'importanza della strada e a condizione che siano soggette a pubblico transito. La giurisprudenza ha ritenuto tale principio applicabile anche qualora non siano costituiti i consorzi obbligatori per la manutenzione delle strade vicinali:

Consiglio di Stato sez. IV, 21/09/2015, n.4398: *I compiti di vigilanza e polizia spettanti al Comune sulle strade vicinali private per ragioni di sicurezza collettiva non implicano anche l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione, che fa carico anzitutto ai proprietari interessati e, se del caso e solo nei limiti ex art. 3, d.lg. 1° settembre 1918 n. 1446, anche al Comune.*

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 11/11/2008, n.1602: *L'art. 3 del d.lg.lgt. n. 1446 del 1918 prevede l'obbligo del Comune di partecipare agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali, nella misura variabile da 1/5 fino a metà della spesa a seconda dell'importanza delle strade, purché la strada sia soggetta a pubblico transito. Sussiste tale requisito ogni qual volta la strada vicinale può essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi, mentre è irrilevante che la stessa si presenti disagiata in alcuni tratti e poco frequentata nel complesso. L'uso pubblico, assimilabile a una servitù collettiva, legittima i comuni a introdurre alcune limitazioni al traffico, ad esempio vietando l'uso di alcuni mezzi (specie di quelli molto impattanti) in modo continuativo o in particolari periodi, come per il resto della viabilità comunale. L'apposizione di limiti e divieti non fa venire meno la caratteristica del pubblico transito e quindi non esime i comuni dall'obbligo di contribuire alla manutenzione.*

Numerazione civica

Per quanto riguarda la numerazione civica, è prevista la sua obbligatorietà per ogni accesso in qualunque strada di qualunque natura (Art. 40 e seguenti del dpr n. 223/1989) e pertanto la stessa non fornisce elementi utili ai fini della natura giuridica pubblica o privata delle strade o della sua classificazione amministrativa.



COMUNE DI GENOVA

Lo stradario, il catasto strade e il progetto di archivio nazionale ANNCSU (archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane)

L'articolo 226 del codice della strada prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un archivio nazionale delle strade, comprensivo di tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2 del codice medesimo.

Oggi la definizione di stradario è contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/05/2016 art 3 lettera h): *“stradario: elenco delle aree di circolazione urbana di ciascun comune di cui al regolamento anagrafico della popolazione residente;”*.

Lo stradario viene aggiornato in occasione dei censimenti generali della popolazione, e sulla base del decreto sopra citato, deve essere conferito in un “data base” nazionale, secondo criteri uniformi, gestito da Istat e Agenzia delle Entrate: art 4 *“L'Annctu, realizzato dall'Istat e dall'Agenzia delle entrate, costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali, ...L'aggiornamento dell'Annctu e' di competenza dei comuni che si possono avvalere della regione o della provincia autonoma, quale intermediario infrastrutturale tra il livello centrale e locale, previa sottoscrizione di specifici accordi di servizio tra regione, Istat, Agenzia delle entrate e comuni, per i servizi di cui all'art. 8, comma 2,...”*

Le strade su demanio marittimo e fluviale

Con riferimento alle strade in zone di demanio fluviale, l'articolo 12 del Regio Decreto n. 523/1904 dispone:

“I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.”

Con riferimento agli spazi portuali aperti alla circolazione delle auto sono quindi da intendersi quali “strade aperte all' uso pubblico” ex art. 6, comma 7 C.d.S, intendendosi come tale sia la strada il cui uso è consentito a chiunque, sia quella il cui uso è limitato ad una sola determinata categoria di soggetti in possesso di idoneo titolo (es. biglietto di imbarco) ovvero rivestenti una determinata qualifica (es. spedizionieri, agenti marittimi) - e ciò trattandosi anche in questo caso, e nonostante la limitazione del fine, di “uso diffuso”.

Entrambe le categorie di strade necessitano per la loro gestione e manutenzione, di stretti collegamenti amministrativi con le autorità preposte (autorità idraulica per le autorizzazioni in zone fluviali e Autorità di Sistema Portuale per le strade interne ai porti).

Conclusioni e indicazioni operative



COMUNE DI GENOVA

Alla luce di quanto sopra espresso si rende opportuno razionalizzare le procedure attinenti al regime proprietario delle strade del territorio comunale, al fine di fornire certezza giuridica ai cittadini evitando, per quanto possibile, i contenziosi.

A tal fine sono utilizzabili due strumenti, il primo per la sdemanializzazione, il secondo per l'acquisizione al demanio stradale:

- 1) Inserire la procedure di sdemanializzazione di cui all'articolo 829 codice civile nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del dl n. 112/2008 e s.m.i..
- 2) Procedere all'acquisizione al demanio comunale, in via amministrativa, con deliberazione del Consiglio Comunale, di sedimi stradali di cui non è stato perfezionato l'acquisto, alle condizioni previste dall'articolo 31 della legge n. 448/1998, ossia uso pubblico ventennale e consenso dei proprietari.

Quanto sopra attiene al regime proprietario. Con riferimento invece alla classificazione amministrativa prevista dal codice della strada, è necessario chiarire nelle eventuali deliberazioni di classificazione e sclassificazione, la valenza della stessa ai fini amministrativi e non dominicali.

È necessario assicurare la coerenza tra il sistema informativo comunale e la condizione giuridica delle strade, apportando eventuali modifiche.

Considerato quanto sopra e considerate le caratteristiche del processo di classificazione (che necessita di apporti tecnici, giuridico amministrativi e informatici) si ritiene opportuno proporre, come strumento di coordinamento, la costituzione di uno staff tecnico interdisciplinare per la classificazione delle strade e delle piazze comunali, con il compito di verificare se una strada o piazza o porzioni di queste, abbiano le caratteristiche per essere classificate come strade comunali, ivi comprese eventuali aree accessorie al sedime stradale. Lo staff tecnico è presieduto dal direttore dell'area infrastrutture e opere pubbliche Ferdinando De Fornari e composto da Direzione d'area Corpo polizia locale, Area servizi civici, Area Gestione del territorio, Area Technology office (Sistemi informativi) e Area Chief Financial Officer (Servizi Finanziari), ciascuna coinvolta nelle unità intermedie che le compongono.

Lo staff tecnico viene consultato, a titolo indicativo e non esaustivo, per le attività inerenti porzioni di territorio che hanno subito variazioni di assetto urbanistico, che manifestano condizioni ambientali al contorno dense di questioni legate a patrimonio o mobilità, o questioni anomale rispetto allo stato dell'arte dell'arco stradale.

In particolare:

- All'Area infrastrutture e opere pubbliche spetta: il coordinamento delle attività tecniche al fine di poter predisporre gli atti specifici di classificazione, la cura degli eventuali espropriativi, degli eventuali atti di frazionamento catastale dei terreni e le successive operazioni di accorpamento al demanio strade, delle problematiche inerenti all'acquisizione di aree patrimoniali non ricomprese a demanio strade (es. parchi e aree verdi), delle procedure di presa in carico delle reti di drenaggio urbane;



COMUNE DI GENOVA

- all'Area Servizi Civici spetta la cura delle procedure di attribuzione e/o rettifica delle denominazioni stradali;
- all'Area Technology office (Sistemi informativi) spetta: l'aggiornamento del grafo stradale sul "Geoportale" ed il relativo aggiornamento derivante da atti di classificazione/sdemanializzazione;
- all'Area Chief Financial Officer (Servizi Finanziari) spetta la cura delle procedure di attribuzione della categoria COSAP alle nuove strade classificate;
all'Area Corpo della Polizia Locale spetta: l'analisi di particolari situazioni in essere sul territorio legate alla mobilità;
- all'Area Gestione del Territorio spetta: la segnalazione/valutazione di particolari esigenze derivati da processi edilizi e urbanistici in atto o storici (ad esempio vincoli costituiti da convenzioni) e l'analisi, congiuntamente al Corpo di Polizia Locale di particolari situazioni legate alla mobilità, anche in relazione a nuove istanze provenienti da privati.

Si dispone che la presente direttiva venga attuata dagli uffici coinvolti, e che venga pubblicata in Amministrazione Trasparente, tra gli atti di organizzazione.

Il Segretario Generale e Direttore Generale

Dott.ssa Concetta Orlando

(documento firmato digitalmente)